



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



RG C.F.A. n. 1/2020

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

N.R.G. 1/2020

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 giugno 2020, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Fabio Pennisi	Componente Relatore
Avv. Lorenzo Aurelio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento instaurato con ricorso in appello presentato dai signori Sigg.ri Emilio GALANTE, Giuseppe LO COCO, Maria PIAZZA, Anna Maria VENTIMIGLIA, Grazia CANINO e Gaspare GALANTE, tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Liotta per delega in calce al ricorso in appello e domiciliati presso il suo studio sito in Palermo alla Via Generale Arimondi n. 2/Q, proposto in data 11 marzo 2020, avverso la decisione del Tribunale Federale del 25 febbraio 2020, con la quale erano state irrogate ai reclamanti le seguenti sanzioni: al Sig. Emilio Galante la radiazione; ai Sigg.ri Gaspare Galante e Grazia Canino la sospensione di anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale; ai sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sospensione di anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale; al Sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento diffida.

FATTO

Nel procedimento instaurato con reclamo in appello presentato dai Sigg.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Liotta per delega in calce al reclamo in appello e domiciliato presso il suo studio sito in



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Palermo in Via Generale Arimondi n. 2Q proposto in data, avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale di Appello del 24 febbraio 2020, con la quale era stata irrogata al Sig. Emilio Galante la sanzione della radiazione, ex art. 7, co. 2, lett. e) del Regolamento di Giustizia UITs, ai Signori Gaspare Galante e Grazia Canino la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITs, ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITs.

FATTO

1 - Con atto trasmesso al Tribunale Federale in data 4 dicembre 2019 la Procura Federale - in seguito all'esposto datato 6 giugno 2019, e successive integrazioni, presentato dal Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, Dott. Antonino Troia - deferiva a giudizio i Sig.ri Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspare Galante per essere *“risultati in possesso delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 110/1975”*, nonché *“per aver reso inattendibili, inveritiere e incomplete dichiarazioni alla Civica Amministrazione di Palermo e svolto le funzioni di istruttore di tiro nonostante la mancanza dei predetti requisiti”*; al Sig. Emilio Galante veniva altresì contestato *“il non essersi curato di organizzare e sviluppare, compiutamente, i programmi previsti dal Manifesto U.I.T.S. per rilascio del Diploma di Uso e Maneggio delle Armi e di aver contravvenuto al Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello Stand di Tiro “chiuso a Cielo Aperto” Stand b a m. 25 l^, venendo, così, meno ai suoi doveri di Presidente”*.

La Procura Federale, con il medesimo atto, deferiva a giudizio anche i Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, già componenti del Consiglio Direttivo, a titolo di responsabilità omissiva, per *“non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino non fossero perpetrati”*.

2 - Con sentenza n. 7/2019 il Tribunale Federale accoglieva la richiesta della Procura Federale rilevando che *“sotto il profilo delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che le stesse, come*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliato al CONI



in epigrafe riportate, siano congrue e proporzionate, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITA. In particolare, i comportamenti posti in essere dal Sig. Emilio Galante si risolvono in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell'ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del deferito, tanto più che lo stesso rivestiva nell'ambito federale la carica di Presidente della Sezione TSN di Palermo, configurandosi pertanto l'aggravante di cui all'art. 10, co. 1, lett. a). Con riguardo poi ai comportamenti posti in essere dai Signori Gaspare Galante e Grazia Canino, la gravità delle infrazioni accertate anche nei loro confronti in una materia che involge rilevanti profili di tutela della pubblica sicurezza, giustifica la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale. Quanto ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, atteso il ruolo rivestito e l'arco temporale nel corso del quale sono state commesse le infrazioni, giustifica la misura delle sanzioni richieste, dovendosi evidenziare, con riferimento alla posizione del deferito Guglielmo Canino, la rilevanza del comportamento dissociativo posto in essere dal medesimo rispetto agli altri componenti e al Presidente della Sezione".

Quindi il Tribunale Federale comminava al Sig. Emilio Galante la sanzione della radiazione, ex art. 7, co. 2, lett. e) del Regolamento di Giustizia UITA, ai Signori Gaspare Galante e Grazia Canino la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITA, ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA, al Sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento - diffida, ex art. 7, co. 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA.

3 - Con atto del 11 marzo 2020, i Sigg.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante presentavano formale reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, chiedendo l'annullamento della stessa

4 - Il Presidente della Corte d'Appello Federale, Avv. Bernardo De Stasio, con provvedimento del 28 maggio



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



2020 fissava l'udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata, con trattazione scritta, per il giorno 16 giugno 2020, nel rispetto delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall'UITA in data 26 maggio 2020 con prot. n. 4566.

Contestualmente, il Presidente autorizzava le parti a depositare e/o far pervenire entro il giorno dell'udienza memorie, indicare mezzi di prova, produrre documenti.

5 - Si costituiva la Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del reclamo.

6 - Con memoria depositata in data 15.06 2020, la difesa dei sig.ri Sigg.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante contestava le argomentazioni della Procura

12 - All'udienza del 16 giugno 2020, il Collegio rinviava la trattazione all'udienza collegiale non partecipata del 25 giugno 2020.

All'esito di tale udienza Collegio rigettava l'istanza di sospensione cautelare della decisione impugnata e assegnava alle parti il termine di cinque giorni per il deposito di memorie conclusive e di successivi tre giorni per il deposito di repliche, riservando la decisione.

13 - In data 30 giugno 2020 i reclamanti depositavano memoria conclusionale e in pari data la Procura federale depositava note autorizzate.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di confermare la decisione impugnata per le ragioni di seguito specificate.

I reclamanti hanno articolato diversi motivi di impugnazione della decisione del Tribunale federale che vengono qui esaminati separatamente.

Prima ancora di esaminare i singoli motivi di reclamo, occorre motivare la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, assunta all'esito della riunione del 25/06/2020.

Infatti, i reclamanti deducono che il mandato del Commissario straordinario della Sezione TSN di Palermo sarebbe scaduto il 19/03/2020 con conseguente avvio delle procedure per il rinnovo degli organi sociali della



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Sezione TSN di Palermo, il che avrebbe costituito grave motivo per la sospensione della decisione del Tribunale.

Viceversa, il motivo assunto a conforto del *periculum* risulta insussistente alla luce del provvedimento del Commissario Straordinario dell'UITs Igino Rugiero del 13 marzo 2020 con cui è stato differito il termine del Commissariamento al 19/09/2020.

* * *

Con il primo motivo di reclamo nel merito, i reclamanti reiterano l'eccezione di illegittimità degli atti di indagine sollevata avanti il Tribunale federale.

In particolare, i reclamanti lamentano che *“il provvedimento di fissazione dell'audizione disposto dalla Procura federale in data 9/10/2019 non è stato regolarmente notificato agli odierni reclamanti... ad eccezione del Sig. Emilio Galante cui è stato comunicato con pec del 28/10/2019”*.

Per tale ragione, secondo i reclamanti, l'intero procedimento disciplinare dovrebbe dichiararsi nullo.

Nel formulare l'eccezione in esame, i reclamanti eccepiscono che *l'audizione del soggetto sottoposto ad indagine è strumento volto a verificare la fondatezza della notizia di illecito... tali da far pervenire all'archiviazione del procedimento... una volta chiuse le indagini e formulato l'intendimento di procedere al deferimento, invece, l'opportuna strategia processuale conduce a non anticipare le proprie difese alla Procura Federale, ma a svolgerle soltanto a giudizio avviato, così da non poter dare alcun vantaggio alla controparte in sede di formulazione dell'incolpazione.*

La questione eccepita dai reclamanti va inquadrata alla luce della normativa applicabile.

L'art. 30.4 del Regolamento di Giustizia prevede che *“quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento.

D'altra parte, l'art. 2 del Regolamento di giustizia, identico all'art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI, fissa i principi del processo sportivo, tra i quali i seguenti risultano rilevanti ai fini della presente decisione:

- *il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo;*
- *i giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo;*
- *i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto;*
- *gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.*

Dal tenore della norma appena richiamata, appare chiaro che il principio del giusto processo trova in quello sportivo un'applicazione temperata dai principi della ragionevole durata del processo sportivo (che ha dei termini predeterminati e ristretti in ossequio al veloce susseguirsi delle manifestazioni sportive) e dal carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

E va considerato che per la violazione della norma in questione non è prevista espressamente la sanzione della nullità, con ciò che ne consegue a norma dell'art. 156 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo ai principi del processo civile effettuato dal Codice di giustizia sportiva.

Tanto è vero che, quando il Legislatore sportivo ha inteso irrogare una sanzione alla mancata osservanza di un termine processuale, lo ha previsto espressamente con indicazione della sanzione correlativa; si pensi, per esempio, al caso di inosservanza del termine di durata del giudizio disciplinare, per cui è prevista espressamente la sanzione dell'estinzione del giudizio (art. 38 CGS CONI) o, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, *“l'improponibilità assoluta della corrispondente azione*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



disciplinare” in caso di assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Tra l'altro, il principio del contraddittorio trova piena esplicazione non nella fase delle indagini, ma a seguito del deferimento avanti gli organi giudicanti, avanti al quale i deferiti hanno potuto esercitare tutte le facoltà difensive che sono loro riconosciute.

La violazione in questione si sarebbe effettivamente perpetrata laddove la difesa avesse potuto sollevare una questione dirimente che avrebbe determinato già nella fase delle indagini l'archiviazione del caso (per esempio nel caso di uno scambio di persona, dimostrabile oggettivamente, oppure di ampio decorso del termine per la contestazione dell'illecito), provocando in un tal caso l'ingiusta apertura del giudizio disciplinare con le relative conseguenze (tra l'altro la necessità di nominare un difensore e sostenere i relativi costi).

Invece, l'irrelevanza della mancata o tardiva comunicazione dell'intendimento di procedere a deferimento appare ancor più evidente alla luce del fatto che, anche a seguito della effettiva comunicazione dell'effettivo deferimento, gli incolpati non abbiano svolto alcuna attività difensiva, non essendo condivisibile l'assunto che, solo in tale fase (e non anche in quella immediatamente precedente, avanti il medesimo organo), indurrebbe *l'opportuna strategia processuale a non anticipare le proprie difese.*

Passando al merito del reclamo, con il primo motivo i reclamanti Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino eccepiscono di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge n. 110/1975 e di non aver reso dichiarazioni inveritiere, incomplete o inattendibili al Comune di Palermo.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, secondo la difesa dei suddetti reclamanti, gli addebiti formulati sarebbero in contrasto con il principio della necessaria attualità della buona condotta, essendo secondo la stessa

applicabile la giurisprudenza penale in materia di riabilitazione da fattispecie di reato.

Al riguardo, la vicenda va esaminata alla luce della sentenza n. 2045/1999 del TAR Sicilia, che aveva



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



revocato le licenze di istruttore di tiro ai Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino, e della sua mancata impugnazione dai destinatari del provvedimento, circostanze pacifiche.

Premesso che non è compito degli Organi di giustizia sportiva indagare la fondatezza del provvedimento in questione (tra l'altro, come detto, passato in giudicato), la contestazione disciplinare va affrontata alla luce dei principi della giustizia sportiva e alle conseguenze che la condotta ha in questo ambito.

Come correttamente affermato dal Tribunale, l'omessa comunicazione al Comune di Palermo e agli organi centrali dell'Unione Italiana Tiro a Segno della suddetta sentenza costituisce chiaramente *un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità, doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, ai quali i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento devono attenersi in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI).*

Infatti, le conseguenze della sentenza del TAR Sicilia sono al momento impeditive del rilascio e mantenimento delle licenze di istruttore di tiro ai sensi degli artt. 31 e 9 della legge n. 111/1975, nonché degli artt. 11 e 43 del TULPS.

Ne consegue che, ai fini sportivi, rileva esclusivamente la permanenza degli effetti della sentenza del TAR Sicilia, viceversa sottaciuta dai reclamanti Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino sia al Comune di Palermo, sia alla Federazione, all'evidente fine di svolgere in ambito federale un'attività che gli sarebbe stata preclusa in caso di comunicazione dell'impedimento.

Né appare cogliere nel segno l'eccezione per cui i suddetti reclamanti *"resterebbero marchiati a vita non potendo per legge comportarsi secondo i canoni della buona condotta anche se dovessero decidere di fare vita ascetica"* o quella secondo cui *"la modulistica effettuata dal Comune di Palermo escludeva in radice la possibilità di integrare le dichiarazioni richieste"*.

D'altra parte, secondo la difesa, *i Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino non erano comunque obbligati a osservare il principio di lealtà sportiva. Invero tale principio si applica soltanto tra soggetti tutti appartenenti all'ordinamento giuridico sportivo (requisito soggettivo) e con riferimento ad*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



attività che si connotano come sportive e non, per così dire, civili (requisito oggettivo).

A prescindere dal fatto che, laddove ne ricorrano i presupposti, i Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Caninopossono avviare procedimento *ex novo* volto al riconoscimento delle licenze revocate, va ribadito che, ai fini del procedimento disciplinare sportivo, rileva solamente il possesso dei requisiti al momento di presentazione della domanda al Comune, viceversa escluso dalla sentenza del TAR.

Infatti, vige l'obbligo dei tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto *comunque riferibile all'attività sportiva* (art. 2 Codice Sportivo CONI), dunque anche quello con l'autorità amministrativa laddove esso, come nel caso di specie, abbia dei riflessi immediati anche sullo svolgimento dell'attività in ambito federale.

Tanto è vero che la stessa difesa dei reclamanti suddetti riconosce che il rapporto intercorso con il Comune può definirsi "*a tutto concedere*" strumentale all'esercizio dell'attività sportiva.

D'altra parte, in ordine alla domanda presentata al Comune di Palermo, come correttamente rilevato dalla Procura federale, non sussiste comunque in capo all'amministrato la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo al contrario, l'obbligo della omnicomprensività della dichiarazione, avendo l'amministrazione il diritto / dovere di valutare e motivare in ordine alla capacità della circostanza a privare l'amministrato dei requisiti morali stabiliti dalla legge (Cons. Stato n. 712/2017), sempre fermo l'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nella concessione della licenza.

Ciò è tanto più vero nel caso dei suddetti reclamanti i quali, in quanto tesserati UITS, a prescindere dalla modulistica predisposta, erano *a fortiori* tenuti ad una prospettazione completa della loro posizione visto l'effetto che la concessione da parte del Comune di Palermo avrebbe avuto in ambito federale.

Né appare condivisibile la deduzione della difesa laddove afferma che *il Tribunale federale ha modificato l'oggetto dell'incolpazione, giacché muta la condotta costituente illecito disciplinare e il tempo di commissione degli illeciti contestati, ciò in quanto non condanna gli odierni reclamanti per le condotte, commissive o omissive, imputate dalla Procura federale... ma per avere per lungo tempo gestito la Sezione TSN di Palermo ben consapevoli che il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2045/1999, aveva respinto i loro*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



ricorsi.

L'oggettiva lettura della decisione del Tribunale federale smentisce l'eccezione avversaria.

A tal proposito, basti leggere la decisione laddove afferma testualmente che *è stato accertato, in relazione al primo capo di imputazione che i Signori Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino hanno ottenuto dal Comune di Palermo Servizio SUAP il rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di Istruttore / Direttore di Tiro a Segno presso la Sezione TSN di Palermo nonostante l'assenza dei requisiti di legge attestati nelle rispettive domande risalenti al mese di luglio 2018*(decisione del Tribunale pagina 7).

La mancanza dei requisiti soggettivi in capo ai tesserati reclamanti determina di per sé l'impossibilità per imedesimi di ottenere la licenza di istruttore di tiro o comunque di vederla revocata, e dunque l'abusività della condotta tenuta, dal momento che – come evidenziato correttamente dal Tribunale – *a mente dell'art. 11 co. 3 TULPS, 'le autorizzazioni [di polizia] devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.*

In virtù del principio della ragione più liquida, questa Corte potrebbe esimersi dal valutare la questione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti oggettivi, ma per completezza non intende esimersi dall'esame delle critiche mosse al riguardo dai reclamanti Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino.

La difesa dei reclamanti critica diffusamente la decisione del Tribunale asserendo, in estrema sintesi:

- che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare l'art. 44 Stat. Sez. *in quanto la fattispecie in oggetto esula [esulerebbe, n.d.r.] dal suo ambito applicativo in quanto gli istruttori di tiro non rientrano nella categoria dei Tecnici;*
- che - in relazione all'applicazione dell'art. 31 della legge 110/1975 e dell'art. 2 del Regolamento UITS in materia di Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS - il Tribunale avrebbe invertito i termini della questione affermando in modo erroneo che detta norma federale sarebbe integrativa della norma di legge suddetta, essendo invece vero il contrario.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Per quanto riguarda la prima delle due eccezioni, la conclusione del Tribunale di far rientrare gli istruttori di tiro nella categoria dei Tecnici – e dunque di considerare la condotta dei reclamanti rilevante disciplinarmente - è assolutamente conforme al dettato dell'art. 53 dello Statuto UITS (norma primaria nell'Ordinamento federale) che, nell'elencare le categorie di tesserati, indica come tecnici *coloro i quali richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive nell'ambito del tiro a segno.*

In merito alla questione del rinvio alla normativa statale (art. 31 della legge 110/1975) da parte di quella federale (art. 2 del Regolamento UITS in materia di Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS), basti considerare che, anche in considerazione della duplice qualità dell'UITS quale Ente Pubblico e Federazione Sportiva, nonché della specifica disciplina in materia di armi, non può non riconoscersi alla normativa statale una efficacia superiore rispetto a quella federale.

E allora, se l'art. 31 della legge n. 110/1975 in materia di rilascio della licenza di Direttore e di Istruttore di tiro, prevede che *i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9*, la revoca della licenza stabilita con sentenza definitiva è risolutiva della questione.

Infatti, la revoca della licenza esime dall'accertare la capacità tecnica in capo ai reclamanti, fermo restando che gli stessi non erano in possesso dei requisiti oggettivi avendo omesso di dimostrare:

- il possesso di idoneità al maneggio delle armi che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento emanato a marzo 2012 "Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS" (possesso più volte riferito dai reclamanti, ma non documentato), nonché
- di aver frequentato i corsi regolamentari prescritti dalla UITS secondo i programmi contenuti nei Manifesti adottati ai sensi dell'art. 251 del d.lgs. n. 66/2010.

Tra l'altro, non va sottaciuta la circostanza che il mancato possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte dei reclamanti è riconosciuto anche dalla pubblica amministrazione visto che, come dedotto dalla Procura Federale, con diverse Determinazioni Dirigenziali ha revocato la licenza al Sig. Gaspare Galante e al



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Sig. Emilio Galante.

* * *

Con il secondo motivo (“*sull’asserita violazione dell’art. 29 comma II lett. b) dello Statuto sezionale*”) la difesa dei reclamanti articola in realtà due critiche separate alla decisione, rispettivamente riguardo i “*punti 15 e 16 dell’atto di deferimento*” nei confronti del Sig. Emilio Galante relativo alla violazione dell’art. 25 co. 1 lett. a) dello Statuto Sezionale (utilizzo nei corsi per agenti della polizia locale di un bersaglio di tiro sportivo invece che da difesa), e i “*punti 17 e 18 dell’atto di deferimento*” nei confronti dei Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino per violazione del Regolamento della Sezione TSN di Palermo per l’uso dello stand di Tiro chiuso a Cielo Aperto Stand a m 225 1[^] (impiego nelle attività istituzionali del poligono in tutte le 8 linee di tiro).

Anche tale motivo è infondato sotto entrambi gli aspetti.

Per quanto riguarda la prima critica, i reclamanti ritengono – in estrema sintesi –, da un lato, che la violazione dell’art. 25 co 1 lett. a) sarebbe insussistente giacché la norma in questione avrebbe contenuto precettivo inesistente e, dall’altro, che non sarebbe vietato l’utilizzo di un bersaglio di tiro sportivo, che addirittura non sarebbe definito nella normativa applicabile.

Dal primo punto di vista, la norma dell’art. 25 co. 1 lett. a) dello Statuto Sezionale prevede che “*il Presidente è altresì responsabile dell’attività della Sezione della conduzione del poligono di tiro*”, il che smentisce la deduzione dei reclamanti di pretesa assenza di valore precettivo di tale norma il cui rispetto deve essere verificato in ordine agli altri atti precettivi applicabili, tra gli altri il Manifesto UITS contenente le “*Linee guida teorico pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a segno*”.

Al riguardo dell’utilizzo dei bersagli di tiro, la difesa assume che quello “*da difesa non sarebbe definito nelle predette linee guida, né in alcuna altra normativa e/o circolare della UITS*”, salvo riconoscere la diversità dei due bersagli di tiro quando afferma che quello per il tiro sportivo *ha forma circolare*, mentre quello da difesa ha *altra forma*, pur contestando che l’utilizzo del primo ai fini dei corsi della polizia locale non



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



rivestirebbe carattere di particolare gravità.

Risultainvece dal Manifesto UITS suddetto che, nei corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro per polizie locali, l'allievo deve sparare delle *“serie per un totale di almeno 25 colpi impugnando l'arma a due mani con tiro lento e mirato su un bersaglio da difesa posto a 7 m., 12 mt. e 25 mt.”*.

Dunque, le affermazioni della difesa contrastano irrimediabilmente con le funzioni demandate all'UITS e, da essa, alle singole sezioni territoriali a cui sono demandati compiti istituzionali.

Dal primo punto di vista, l'UITS promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché regola l'uso degli impianti per le armi da fuoco di prima categoria (art. 2 dello Statuto).

Per quanto riguarda le funzioni demandate dall'UITS alle singole sezioni, esse *curano l'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno, nonché il rilascio i diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*, tra gli altri, proprio gli agenti della polizia locale (art. 1 dello Statuto delle sezioni territoriali).

Pertanto, è infondata l'affermazione dell'indifferenza dell'utilizzo di un bersaglio da tiro sportivo invece che da difesa in un corso specifico per l'addestramento professionale degli agenti deputati alla pubblica sicurezza, essendo invece connessi a tale utilizzo obiettivi specifici ricollegati alle funzioni da essi svolte.

D'altra parte, proprio la testimonianza del Commissario Straordinario Gen. Antonino Troia costituisce prova attendibile circa la violazione da parte dei deferiti delle condotte richieste dalle norme applicabili in ordine all'utilizzo di bersagli di tiro sportivo nei corsi per gli agenti della polizia locale.

Il Gen. Troia ha infatti affermato in modo inequivocabile che *“l'addestramento previsto per l'attività istituzionale riguarda il cosiddetto tiro operativo ed è indicato nel manifesto della UITS che costituisce una linea guida vincolante per lo svolgimento dell'attività. Le tecniche di tiro sono precisate in un altro*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



regolamento UITS che è costituito dal "Vademecum per l'attività istituzionale" per l'appunto. Questa attività "addestramento al tiro operativo" non ha nulla a che vedere con l'allenamento per i tiratori sportivi. Si spara

su sagoma da difesa a 7 metri utilizzando le linee di tiro agibili ovvero sei linee di tiro contemporaneamente". "L'attività addestrativa (simulazione di intervento in strada unitamente ad altre simulazioni) è stata da me avviata in qualità di Commissario Straordinario mentre prima del Commissariamento della Sezione questa attività di addestramento veniva svolta senza che vi fossero i set separatori e veniva espletata con le modalità del tiro sportivo e non con quelle previste dal Manifesto UITS e dal Vademecum istituzionale".

Quanto al mancato rispetto delle procedure previste dal Manifesto UITS, il Gen. Troia ha confermato che non era effettuato nella procedura di sicurezza il controllo visivo e tattile necessario per la messa in sicurezza dell'arma. Ho personalmente visto e verificato che i soci iscritti non effettuavano le previste procedure e mi hanno riferito che nessuno le conosceva perché mai insegnate né durante il corso di acquisizione del diploma, né in nessun successivo corso d'aggiornamento.

Per quanto riguarda la seconda critica del motivo in esame (circa l'addestramento quotidiano nel 2018 di una media di 50 agenti di polizia locale per un paio d'ore con impiego di tutte le 8 linee di tiro dello stand b nelle attività istituzionali del poligono), i Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino reiterano le stesse deduzioni proposte in primo grado, correttamente disattese dal Tribunale.

In estrema sintesi, i reclamanti non contestano il fatto storico, ma offrono una diversa interpretazione della normativa applicabile.

Infatti, secondo la difesa dei reclamanti, l'Accordo stipulato tra il Ministero della Difesa e l'UITS in data 01/12/2015 avrebbe determinato l'ultravigenza del precedente provvedimento di agibilità UITS del 2012 per gli stand A e B a 8 linee di tiro ciascuna di talché sarebbe stata lecita l'attività di impiego di esse per le attività istituzionali.

Sul punto si ritiene di ribadire integralmente quanto affermato dal Tribunale per quanto di seguito esposto.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La scadenza del precedente certificato e l'esecuzione di una nuova istruttoria, conforme alle Direttive tecniche redatte dal Ministero (circostanza confermata dal teste della difesa, Luca Granata, responsabile dell'Ufficio poligoni dell'UITS), hanno determinato il superamento del precedente certificato di agibilità, rendendo utilizzabili gli Stand A e B solo con una linea di tiro.

Il teste ha tra l'altro riferito che *in occasione del sopralluogo del 16 dicembre 2015 del Ministero della difesa in applicazione dei nuovi parametri per le valutazioni delle agibilità è stato limitato l'utilizzo per l'attività istituzionale ad una sola linea di tiro nello stand istituzionale*".

Tale circostanza è confermata sibillinamente dalla stessa difesa dei reclamanti quando afferma *"a seguito del sopralluogo effettuato in data 3/12/2015 dalla Commissione incaricata dal Comando infrastrutture Sud per la concessione dell'agibilità ai Poligoni di tiro chiusi a cielo aperto, veniva concessa l'agibilità per sei linee di tiro per l'attività sportiva, e di una linea di tiro per l'attività istituzionale come è stato confermato dall'Ufficio Poligoni della UITS a mezzo testimonianza del funzionario Geom. Luca Granata"*.

Secondo la difesa dei reclamanti, si sarebbe determinata una *"situazione quantomeno dubbia dal momento che la UITS tuttavia non ha mai proceduto all'annullamento dell'agibilità rilasciata dalla stessa per le otto linee di tiro ed anzi ne ha dato sempre tacita conferma"*.

Viceversa, proprio l'Accordo stipulato tra il Ministero della Difesa e l'UITS in data 01/12/2015, citato dai reclamanti, prevedeva all'articolo 1 che l'attività istruttoria di verifica dei requisiti per il conseguimento dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^ categoria appartenenti alle sezioni TSN è svolta dall'UITS in assoluta aderenza alle direttive tecniche in materia edite dal Ministero della Difesa n. D.T./p2 edizione 2006, e successiva integrazione edizione 2015 e n. D.T./P1 edizione 2005.

Di conseguenza, alla luce della concessione dell'agibilità rilasciata dal Ministero della Difesa per una sola linea di tiro per l'attività istituzionale, i deferiti non potevano avere alcun dubbio sull'applicazione di dette direttive, dovendo l'UITS osservare le direttive dell'Amministrazione statale.

Ne consegue l'affermazione della responsabilità disciplinare anche al riguardo da parte dei tesserati Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Dall'affermazione di responsabilità dei tesserati Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino consegue anche il rigetto del terzo motivo di reclamo, riguardante i deferiti Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, membri anch'essi del consiglio direttivo della sezione TSN di Palermo e responsabili per omessa vigilanza sulle condotte dei predetti.

Con il quarto motivo, i reclamanti eccepiscono l'eccessività e sproporzione del trattamento sanzionatorio.

Anche sul punto si ritiene che la decisione del Tribunale sia esente da censure.

In particolare, la condotta dei Sigg.ri Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino costituisce gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, appunto informatori dell'Ordinamento sportivo, essendo inoltre prevista a carico del Sig. Emilio Galante l'aggravante dell'art. 10 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva, avendo il medesimo compiuto in qualità di Presidente della Sezione TSN di Palermo.

Riguardo ai Sigg.ri Gaspare Galante e Grazia Canino va inoltre considerata la violazione dei principi posti a tutela di norme riguardanti la tutela della pubblica sicurezza, che giustifica l'irrogazione della sanzione loro applicata.

Per quanto sopra affermato, dall'applicazione della responsabilità per omessa vigilanza riguardo ad illeciti disciplinari così gravi, si ritiene congrua la sanzione applicata ai Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia.

PQM

La Corte d'Appello Federale, ritenuta sussistente la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai reclamanti, rigetta l'impugnazione e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai reclamanti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l'immediata esecuzione.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Roma, 9 luglio 2020

Il Presidente Relatore

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Fabio Pennisi

Il Componente

Avv. Lorenzo Aureli